

Studio Legale De André



Alcuni casi di interesse

Antitrust

3

La cassazione respinge il ricorso mancando il nesso casuale tra l'intesa e il danno lamentato dal concorrente.

Acquisizioni - Societario

4

Operazione Cambiaso Riso AON.

Marchi e D. Lgs.231/2001

4

Lazzaroni.

Procedure concorsuali

5

Il Tribunale respinge il ricorso per la revoca del concordato preventivo.

Tributario

5

La cassazione riconosce il rimborso dell'IVA indebitamente versata.

Diritto Internazionale

6

Difetto di giurisdizione del giudice italiano in assenza del perfezionamento di un contratto inter partes.



Antitrust

Corte di cassazione

Con una sua rilevante sentenza la Corte ha respinto il ricorso di un'impresa che, giunta seconda in una gara pubblica, aveva denunciato un'intesa anticoncorrenziale tra le partecipanti risultate poi aggiudicatrici nei vari lotti. L'impresa denunciante aveva offerto un prezzo molto basso ma senza successo. Aveva vinto invece un'impresa che, potendo contare su di un ottimo punteggio qualitativo, aveva indicato un prezzo ritenuto più elevato di quello concorrenziale. Ciò - secondo la denuncia accolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e confermata dai giudici amministrativi - attraverso un'intesa con le altre società partecipanti alla gara.

Davanti a giudici di merito le imprese convenute, oltre a contestare l'illecito, affermavano tra l'altro il difetto di nesso di casualità tra l'asserita intesa e la mancata aggiudicazione della gara. Anche se arrivata seconda con un miglior prezzo, l'impresa denunciante avrebbe perso comunque, troppo alto essendo il vantaggio qualitativo della società risultata poi aggiudicataria. Tra l'altro l'impresa denunciante aveva affermato dinanzi all'Autorità Garante che, letto il bando, essa l'aveva impugnato (invano) dinanzi al TAR, perché contrario ai principi della concorrenza e tale da renderle impossibile comunque l'aggiudicazione.

La Corte d'Appello ha considerato tale affermazione come rilevante per escludere il nesso causale e la Cassazione ha convenuto, accogliendo le tesi difensive. Si noti che il tema del nesso causale è stato discusso anche in altre cause riguardanti il danno da intesa antitrust ed è stato invece risolto in senso favorevole al richiedente, mediante presunzioni (cfr. tra le altre le sentenze riguardanti il danno lamentato dagli assicurati rispetto alle intese relative alle polizze R.C. auto). L'avv. Alfredo Talenti (Studio De André-Milano) ha difeso una delle imprese denunciate nel procedimento dinanzi all'Autorità Garante e nei conseguenti giudizi di fronte all'Autorità giudiziaria amministrativa e ordinaria.



Acquisizioni - Societario

Operazione Cambiaso Riso AON

Cambiaso Riso ha riacquisito da Aon le attività di brokeraggio assicurativo Vigliotti. Successivamente a questa operazione, lo studio De André ha portato a termine un altro rilevante incarico professionale nell'ambito dello stesso settore, consistente nell'assistenza al riacquisto, mediante un'operazione di management buy out, della società di diritto italiano P.L. Ferrari e della Società di diritto monegasco Smatim (operative nel brokeraggio assicurativo nel settore Marine P&I), sempre del Gruppo Aon.

Marchi e D. Lgs.231/2001

Lazzaroni

Il Tribunale di Milano (con sentenza ora impugnata in appello) ha stabilito che la Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A., per aver messo in commercio amaretti con uso distintivo della denominazione sociale "Lazzaroni", si è resa responsabile di contraffazioni dei marchi "Lazzaroni" di proprietà della D. Lazzaroni, & C. S.p.A., produttrice, tra l'altro, dei celebri Amaretti di Saronno. La D. Lazzaroni è stata assistita dall'Avv. Alfredo Talenti con lo staff della sede di Milano.

Tale sentenza è stata spunto per ulteriori iniziative delle società nell'ambito delle misure cautelari (peraltro poi non confermate) previste dal D. Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa delle società) che è stato così applicato per la prima volta in Italia, in relazione ai reati previsti dagli articoli 473 e 517 cod. pen. In materia di marchi (contraffazione e alterazione di marchi registrati e immissione in commercio di prodotti che recano marchi o segni distintivi atti ad indurre inganno ai compratori sull'origine e sulla qualità dei prodotti stessi).



Procedure concorsuali

Il tribunale respinge il ricorso per la revoca del concordato preventivo.

Nel corso di una delle procedura di concordato il commissario giudiziale presentava una richiesta di revoca, basata sulla tesi di un depauperamento patrimoniale a danno dei creditori, poiché, pochi giorni prima del deposito della domanda di concordato, la società aveva deciso di risolvere tutti i rapporti di lavoro dipendente senza il preventivo ricorso ad ammortizzatori sociali, ma con l'accordo dei singoli dipendenti e delle RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie (non invece delle Organizzazioni Sindacali).

Peraltro il Tribunale di Brescia, con un interessante decreto, ha respinto l'istanza di revoca. Ha ritenuto infatti che il ricorso a meccanismi di tutela sociale del lavoro come la cassa integrazione (in certa misura onerosa per l'impresa, ma più per la collettività) non può considerarsi una scelta obbligata: ben difficilmente, secondo il Tribunale, si può riconoscere i creditori un interesse giuridicamente tutelato alla traslazione dell'onere sociale, anche alla luce del rango privilegiato riconosciuto alle spettanze dei dipendenti. La Società è stata seguita dagli avvocati Alfredo Talenti e Nadia Stoppa della sede milanese dello Studio.

Tributario

La cassazione riconosce il rimborso dell'IVA indebitamente versata.

Con sentenza pubblicata sulla stampa economica, la Cassazione, in un caso di trasferimento d'azienda erroneamente assoggettato ad IVA, ha riconosciuto alla Società cedente, rappresentata dall'avv. Alfredo Talenti, un importante rimborso dell'IVA indebitamente versata. Il Fisco si opponeva, lamentando che il ricorso avrebbe determinato per lui una perdita. Infatti quella stessa IVA era stata detratta dall'acquirente e il Fisco l'aveva contestato, ma la contestazione era stata definita per condono: l'acquirente aveva quindi solo parzialmente restituito l'IVA detratta.

L'eventuale rimborso, secondo il Fisco, sarebbe stato quindi in violazione del principio di "neutralità" dell'IVA che tra l'altro esclude che possano verificarsi, per l'applicazione dell'imposta, perdite fiscali. La tesi del Fisco è stata però respinta. Infatti, ha precisato la Corte, il condono è una scelta del legislatore e costituisce una "rinuncia erariale posta in essere dallo Stato", il quale non può poi dolersene: il cedente, a cui nulla può essere rimproverato al riguardo, conserva pertanto il diritto al rimborso.



Diritto Internazionale


Difetto di giurisdizione del giudice italiano in assenza del perfezionamento di un contratto inter partes.

Con recente sentenza il Tribunale di Bergamo, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società italiana contro una società russa. Le parti avevano ipotizzato che la società italiana producesse sia componenti plastici per trattori sia i relativi stampi. La società russa fece un ordine per oltre un milione di euro riguardante gli stampi, subordinato però al perfezionamento del contratto di fornitura dei componenti.

Le parti, all'esito di un incontro presso la sede della società russa, avevano stilato un accordo di massima che avrebbe dovuto costituire la base del futuro contratto di fornitura, che non venne però mai stipulato, non trovandosi infatti un accordo su elementi fondamentali quali le quantità, i termini di consegna e il prezzo. Sulla base del predetto ordine, la società italiana richiedeva e otteneva dal Tribunale di Bergamo un decreto ingiuntivo nei confronti della società russa.

Quest'ultima proponeva opposizione, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, non essendo infatti, applicabili al caso di specie i criteri sussidiari per la sussistenza della giurisdizione italiana ai quali rimanda l'art. 3 della L. 218/1995, con particolare riferimento a quello relativo alla materia contrattuale (che prevede la competenza del giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita). Ciò in quanto le parti si erano infatti limitate a trattative cui non aveva mai fatto seguito la sottoscrizione del vero e proprio contratto di fornitura. Il Tribunale di Bergamo ha accolto gli argomenti della società russa, osservando che "le parti hanno raggiunto un'intesa di massima ma senza giungere ad una proposta ed alla conforme accettazione sul medesimo testo contrattuale" e che quindi "parte convenuta non ha dimostrato il perfezionamento di tale contratto (...) non fornendo idonee prove al riguardo".

Per tale motivo, "in assenza di un contratto dimostratamente perfezionatosi", il Tribunale ha quindi stabilito che "l'unico criterio applicabile al caso di specie per determinare la giurisdizione è quello residuale del Foro della parte sostanzialmente convenuta, la quale ha sede in Russia, dovendo quindi concludersi per la carenza della giurisdizione italiana sussistendo quella russa". La decisione è interessante in quanto il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che un'intesa scritta di massima, seppur corredata da un ordine, in quanto appartenente alla fase precontrattuale, non è comunque fattispecie suscettibile di rientrare all'interno del criterio sussidiario relativo alla materia contrattuale di cui all'art. 3 della L. 218/1995. Gli avv.ti Alfredo Talenti e Giulio Rivera (Studio De André – Milano) hanno difeso nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo la società russa.



Genova

Via Assarotti 15/10 - 16122

Tel. +39 010 882002

Fax +39 010 876826/887086

studiodeandrege@studiodeandre.it

Milano

Via Bernardino Telesio 2 - 20145

Tel. +39 02 43980804

Fax +39 02 43980825

studiodeandremi@studiodeandre.it

Roma

Lungotevere Marzio 1 - 00186

Tel. +39 02 43980804

Fax +39 02 43980825

studiodeandrem@studiodeandre.it

Sarzana

Via Socrate Benacci, 1 - 19038

Tel. +39 0187 278002

Fax +39 0187692801

studiodeandresp@studiodeandre.it

www.studiodeandre.it

Studio Legale De André

Istituito a Genova negli anni '40 dall'avvocato Tomaso Amoretti, lo Studio è stato successivamente guidato dall'avvocato Mauro De André, riferimento in Italia nello sviluppo della figura dell'avvocato d'affari, e dall'avvocato Bruno Elia.

Attualmente lo Studio, con uffici a Genova, Milano, Roma e Sarzana (SP), è composto dai sette associati: Bruno Elia, Ivano Vigliotti, Alfredo Talenti, Ariel Dello Strologo, Cristina Pittaluga, Bianca Piana, Gian Paolo Maraini, dall'avvocato Paolo Momigliano e da 15 collaboratori.

Lo Studio intrattiene da lungo tempo legami con altri studi di primaria importanza in Italia e all'estero e ha un rapporto di stretta collaborazione con lo Studio Legale Mordiglia, tra i primi in Italia nel campo dei trasporti internazionali.

Aree di attività

Lo studio legale De André svolge la propria prevalente attività nei settori societario, commerciale, contrattuale e giuslavoristico per imprese e gruppi di rilevanza nazionale ed internazionale.

Nel corso degli anni, lo Studio ha sviluppato la propria sfera di operatività nei settori della proprietà intellettuale, dell'antitrust e della concorrenza, del diritto dell'ambiente, della responsabilità amministrativa delle imprese, e in altri ambiti, in funzione delle esperienze e delle competenze dell'ampio numero di professionisti che lo compongono. Svolge, inoltre, un'intensa attività contenziosa e di difesa, anche dinanzi alle Corti comunitarie, alle "Authorities" e ai collegi arbitrali.

Nel compimento della propria attività, lo Studio si attiene a criteri di personalizzazione del rapporto con i clienti e si contraddistingue per la capacità di fornire risposte efficaci anche sotto il profilo della tempistica.

Professionisti

I professionisti dello Studio legale De André si avvalgono di competenze e professionalità maturate nel tempo.

Partner e collaboratori, particolarmente attenti ai processi di internazionalizzazione, sono in grado di prestare la propria attività professionale avvalendosi della lingua inglese, francese, tedesca, olandese e spagnola.



TOPLEGAL
AWARD 2009

Miglior Studio dell'anno – Nord 2009.

Il riconoscimento è stato così motivato: *"Una squadra di circa venti avvocati. Una specializzazione prevalente: Corporate M&A.*

Lo studio De André è sicuramente una delle realtà più interessanti del territorio. A fianco alle operazioni di fusione e acquisizione, la boutique si occupa anche di Restructuring".